



Ufficio Provinciale di ROMA
Settore Gestione Banche Dati

Roma,

Al/la Sig./ra

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n° _____

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

- Rilevato che, in base alla documentazione esibita, la S.V. ha presentato:
 - la **dichiarazione di nuova costruzione** n. _____ del __/__/__, concernente n. ____ unità immobiliari, **oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione è divenuta abitabile o servibile all'uso cui è destinata**, richiamato dall'art. 28 del R.D.L. 652/39;
 - la **dichiarazione di variazione** n. _____ del __/__/__, concernente n. ____ unità immobiliari, **oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione**, previsto dal combinato disposto dell'art. 20 del R.D.L. 652/39 e dell'art.12 dell'Istruzione per la conservazione del Catasto;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente, ovvero al notevole lasso di tempo trascorso dalla data di ultimazione funzionale delle opere;
- constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 2, del R.D.L. 652/39, convertito, con modificazioni, nella L. 1249/39, rivalutata dall'art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 103,00, per ogni unità immobiliare urbana;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria che per ogni uu.ii.uu viene così determinata :

a) sanzione (€ * n. u.i.u)	€ _____	euro _____
b) aumento sanzione	€ _____	euro _____

ed il recupero dei seguenti oneri accessori:

c) spese di notifica	€ _____	euro _____
d) altre spese (_____)	€ _____	euro _____
TOTALE	€ _____	euro _____

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d).



Il versamento potrà essere effettuato:

- a) direttamente presso la Cassa di quest'Ufficio;
- b) sul c/c postale n. 57525008, intestato all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Roma, con l'indicazione degli estremi del presente atto di contestazione.

Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Galleria Margherita, 7 - 00184 ROMA -ai sensi dell'art. 18, comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo il contribuente deve:

- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale.
- notificare il ricorso all'Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all'Ufficio stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto dell'Ufficio il quale ne rilascia ricevuta.

Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, l'Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato.

Costituzione in giudizio.

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere: l'originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la fotocopia del provvedimento impugnato.

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Nell'allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.

Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale.

Il responsabile del procedimento è il Geom Claudio Patrizi.

Il Responsabile
(Claudio Patrizi)

Per avvenuta notifica e contestuale pagamento

Timbro e firma del tecnico delegato

Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 2 - Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis)

art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis)

art. 8 - Intrasmisibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
4. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

(Omissis)

art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario

art. 2 (come modificato dall'art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) - Oggetto della giurisdizione tributaria.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis).

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis).

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.